Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 30

Estinzione della Comunita' montana Langa Astigiana - Val Bormida ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, modificata da l.r. 14/2012, l.r. 18/2012, l.r. 17/2013, l.r. 3/2015;

visto l'art. 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i., che prevede le modalità di costituzione delle Unioni di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;

visto l'art. 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, che delinea il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali e, attraverso l'adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale;

visto l'art. 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, che sancisce la costituzione delle Unioni montane di comuni e regola le modalità di successione delle preesistenti Comunità montane:

visti gli artt. 14 e 15 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, che prevedono la nomina di un commissario individuato per definire ed attuare le procedure di liquidazione al fine del superamento delle comunità montane;

visto l'art. 16 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di dichiarare estinta la comunità montana, con proprio decreto, al termine delle procedure di liquidazione, prevedendo altresì la possibilità di adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto;

visto l'art. 18 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, che detta norme in materia di personale delle comunità montane;

dato atto che l'atto costitutivo dell'Unione dei comuni montani Langa Astigiana Val Bormida e lo statuto rispettano le condizioni e le prescrizioni previste dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11:

considerato che l'Unione dei comuni montani Langa Astigiana Val Bormida è stata inserita nel secondo stralcio alla Carta delle forme associative del Piemonte, adottata con D.G.R. n. 13-1179 del 16 marzo 2015, vista la rispondenza dell'Unione in argomento ai requisiti di aggregazione richiesti dalle leggi regionali n. 11 del 28/9/2012 e n. 3 del 14/3/2014;

vista la deliberazione n. 40-1626 del 23 giugno 2015, con la quale la Giunta regionale ha conferito all'Unione dei comuni montani Langa Astigiana – Val Bormida le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza delle comunità montane, disciplinate dalle disposizioni normative citate nella medesima deliberazione;

vista la deliberazione n. 23-3507 del 20 giugno 2016, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di prendere atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal Commissario della Comunità montana Langa Astigiana – Val Bormida, ai sensi dell' articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, di procedere alla modifica secondo quanto concordato e riportato nel verbale dell'incontro dell'11 maggio 2016 e di autorizzarne l'ulteriore seguito, dettando altresì disposizioni nel caso intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, per cui il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella ipotesi di liquidazione e riparto considerata;

preso atto che alla scadenza dei 90 giorni assegnati al commissario dall' art. 15, comma 9, della L.R. 11/2012, la liquidazione della comunità montana Langa Astigiana – Val Bormida risultava conclusa, così come si evince dal decreto del Commissario liquidatore n. 6 del 19 luglio 2016, trasmesso con nota prot. n. 0000741 del 6 settembre 2016, e dai successivi atti di trasferimento adottati (decreti del Commissario liquidatore dal n. 7/2016 al n. 15/2016, tutti in data 6 settembre 2016), trasmessi con nota prot. n. 792 in data 16 settembre 2016, nonché con l'esame e l'approvazione del conto consuntivo straordinario per l'esercizio 2016, di cui alla deliberazione del Commissario liquidatore n. 7 in data 16 settembre 2016, anch'essa trasmessa con la predetta nota; ritenuto che ricorrano pertanto le condizioni per assumere l'atto regionale di dichiarazione dell'estinzione della comunità montana Langa Astigiana – Val Bormida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 11/2012 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

decreta

- 1. la comunità montana Langa Astigiana Val Bormida è dichiarata estinta, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 e sulla base del decreto del Commissario liquidatore n. 6 del 19 luglio 2016, dei successivi atti di trasferimento adottati (decreti del Commissario liquidatore dal n. 7/2016 al n. 15/2016, tutti in data 6 settembre 2016), e della deliberazione del Commissario liquidatore n. 7 in data 16 settembre 2016, relativa all'esame e all'approvazione del conto consuntivo straordinario per l'esercizio 2016;
- 2. è preso atto dell'individuazione, con decreto del Commissario liquidatore n. 6 del 19 luglio 2016, dell'Unione dei Comuni montani Langa Astigiana Val Bormida quale ente montano successorio incaricato di dar corso agli adempimenti residuali, restanti ed eventuali, ancora in capo alla comunità montana, nonché per tutti gli atti connessi e conseguenti eventualmente occorrenti, finalizzati alla chiusura di tutte le posizioni ancora aperte, così come espressamente riportati nel decreto commissariale sopra indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 22/2010.

Sergio Chiamparino